

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
1° dicembre 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1958/2005 della Commissione, del 30 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli.....	1
Regolamento (CE) n. 1959/2005 della Commissione, del 30 novembre 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1° dicembre 2005	3
Regolamento (CE) n. 1960/2005 della Commissione, del 30 novembre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	6
★ Regolamento (CE) n. 1961/2005 della Commissione, del 29 novembre 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	7
★ Regolamento (CE) n. 1962/2005 della Commissione, del 30 novembre 2005, recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per il latte e i prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra il 1° e il 16 giugno 2005	13
Regolamento (CE) n. 1963/2005 della Commissione, del 30 novembre 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali	14

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2005/849/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 novembre 2005, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [notificata con il numero C(2005) 4580] ⁽¹⁾** 16


⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada [notificata con il numero C(2005) 4526]** 18
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2005/851/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi** 20
- Accordo tra l'Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
- ★ **Decisione 2005/852/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2005, per la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina** 27



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1958/2005 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	50,9
	204	30,1
	999	40,5
0707 00 05	052	138,0
	204	51,4
	999	94,7
0709 90 70	052	119,0
	204	79,5
	999	99,3
0805 20 10	204	57,3
	624	79,3
	999	68,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	72,0
	624	107,8
	999	89,9
0805 50 10	052	65,9
	220	47,3
	999	56,6
0808 10 80	388	68,7
	400	94,4
	404	89,9
	720	63,0
	999	79,0
0808 20 50	052	73,0
	400	92,7
	720	49,3
	999	71,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1959/2005 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2005****che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1° dicembre 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1° dicembre 2005

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	35,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	56,16
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	56,16
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	35,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.11.2005-29.11.2005

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	128,96 (***)	64,10	181,40	171,40	151,40	94,73
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	17,90	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	35,82	—	—			—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 20,29 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: 28,74 EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1960/2005 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone

sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,547 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1961/2005 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2005****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	23,69 81,80 224,22	13,59 16,49 16,19	689,00 10,17	176,73 92,76	370,67 5 674,47	5 959,69 911,00
1.40	Agli 0703 20 00	154,28 532,70 1 460,21	88,48 107,39 105,43	4 487,06 66,23	1 150,93 604,10	2 413,95 36 954,57	38 812,09 5 932,82
1.50	Porri ex 0703 90 00	70,37 242,97 666,03	40,36 48,98 48,09	2 046,64 30,21	524,96 275,54	1 101,05 16 855,73	17 702,98 2 706,08
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	56,64 195,57 536,08	32,48 39,43 38,71	1 647,32 24,32	422,53 221,78	886,22 13 566,98	14 248,92 2 178,09
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	— — —	— — —	— —	— —	— —	— —
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	104,01 359,13 984,42	59,65 72,40 71,08	3 025,03 44,65	775,91 407,26	1 627,40 24 913,52	26 165,80 3 999,70
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	30,30 104,62 286,78	17,38 21,09 20,71	881,25 13,01	226,04 118,64	474,09 7 257,76	7 622,57 1 165,19
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	117,45 405,53 1 111,63	67,36 81,76 80,27	3 415,92 50,42	876,18 459,89	1 837,69 28 132,80	29 546,90 4 516,54
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	464,53 1 603,92 4 396,61	266,41 323,36 317,46	13 510,30 199,42	3 465,37 1 818,90	7 268,27 111 268,10	116 861,01 17 863,38

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	119,30 411,92 1 129,14	68,42 83,04 81,53	3 469,71 51,22	889,98 467,13	1 866,63 28 575,86	30 012,23 4 587,67
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	151,09 521,68 1 430,02	86,65 105,17 103,25	4 394,30 64,86	1 127,13 591,61	2 364,04 36 190,59	38 009,71 5 810,17
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	235,65 813,67 2 230,40	135,15 164,04 161,05	6 853,78 101,17	1 757,98 922,73	3 687,19 56 446,35	59 283,63 9 062,10
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	498,74 1 722,06 4 720,46	286,03 347,18 340,84	14 505,47 214,11	3 720,63 1 952,88	7 803,65 119 464,15	125 469,03 19 179,20
1.210	Melanzane 0709 30 00	106,53 367,83 1 008,27	61,09 74,16 72,80	3 098,32 45,73	794,71 417,13	1 666,83 25 517,13	26 799,75 4 096,61
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	138,52 478,28 1 311,05	79,44 96,42 94,66	4 028,72 59,47	1 033,36 542,39	2 167,37 33 179,70	34 847,48 5 326,79
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	334,34 1 154,41 3 164,43	191,74 232,73 228,49	9 723,94 143,53	2 494,18 1 309,14	5 231,28 80 084,46	84 109,91 12 857,04
1.240	Peperoni 0709 60 10	133,88 462,26 1 267,13	76,78 93,19 91,49	3 893,74 57,47	998,74 524,22	2 094,75 32 068,06	33 679,97 5 148,32
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	83,07 286,83 786,25	47,64 57,83 56,77	2 416,07 35,66	619,72 325,28	1 299,80 19 898,28	20 898,47 3 194,54
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	46,27 159,76 437,93	26,54 32,21 31,62	1 345,72 19,86	345,18 181,18	723,97 11 083,10	11 640,19 1 779,32

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	161,39	92,56	4 693,85	1 203,97	2 525,20	40 600,76
		557,25	112,34	69,28	631,94	38 657,63	6 206,23
		1 527,50	110,29				
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne ex 0805 10 20	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin ex 0805 10 20	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.60.3	— altre ex 0805 10 20	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	107,37	61,58	3 122,81	801,00	1 680,01	27 011,60
		370,73	74,74	46,09	420,43	25 718,84	4 128,99
		1 016,24	73,38				
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	73,57	42,19	2 139,76	548,84	1 151,15	18 508,41
		254,03	51,21	31,58	288,08	17 622,61	2 829,20
		696,33	50,28				
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	82,20	47,14	2 390,81	613,24	1 286,21	20 679,93
		283,83	57,22	35,29	321,88	19 690,20	3 161,14
		778,03	56,18				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	208,65	119,66	6 068,25	1 556,50	3 264,59	52 488,95
		720,41	145,24	89,57	816,97	49 976,86	8 023,46
		1 974,77	142,59				
2.110	Cocomeri 0807 11 00	40,20	23,05	1 169,18	299,89	628,99	10 113,11
		138,80	27,98	17,26	157,41	9 629,11	1 545,89
		380,48	27,47				
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	53,41	30,63	1 553,28	398,41	835,63	13 435,55
		184,40	37,18	22,93	209,12	12 792,53	2 053,76
		505,48	36,50				
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	88,07	50,51	2 561,37	656,99	1 377,96	22 155,24
		304,08	61,30	37,81	344,84	21 094,90	3 386,65
		833,54	60,19				
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	359,79	206,34	10 464,00	2 684,00	5 629,42	90 511,19
		1 242,27	250,45	154,46	1 408,78	86 179,37	13 835,54
		3 405,26	245,88				
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	882,30	506,00	25 660,81	6 581,96	13 805,00	221 960,21
		3 046,41	614,17	378,77	3 454,73	211 337,32	33 928,85
		8 350,70	602,96				
2.170	Pesche 0809 30 90	178,74	102,51	5 198,44	1 333,39	2 796,65	44 965,29
		617,15	124,42	76,73	699,87	42 813,28	6 873,40
		1 691,71	122,15				
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	377,00	216,21	10 964,59	2 812,40	5 898,73	94 841,24
		1 301,70	262,43	161,84	1 476,17	90 302,19	14 497,44
		3 568,17	257,64				
2.190	Prugne 0809 40 05	343,34	196,91	9 985,69	2 561,31	5 372,10	86 373,99
		1 185,48	239,00	147,40	1 344,38	82 240,18	13 203,13
		3 249,61	234,64				
2.200	Fragole 0810 10 00	425,49	244,02	12 374,96	3 174,16	6 657,47	107 040,57
		1 469,13	296,18	182,66	1 666,05	101 917,67	16 362,23
		4 027,14	290,78				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	915,45	525,01	26 625,01	6 829,27	14 323,71	230 300,31
		3 160,87	637,25	393,00	3 584,54	219 278,27	35 203,71
		8 664,48	625,62				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 455,44	834,69	42 330,02	10 857,58	22 772,69	366 145,04
		5 025,34	1 013,13	624,82	5 698,92	348 621,54	55 968,95
		13 775,30	994,65				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch») 0810 50 00	129,54	74,29	3 767,53	966,37	2 026,85	32 588,28
		447,27	90,17	55,61	507,23	31 028,62	4 981,45
		1 226,05	88,53				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	189,30	108,56	5 505,51	1 412,16	2 961,85	47 621,45
		653,60	131,77	81,27	741,21	45 342,31	7 279,42
		1 791,64	129,37				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	183,70	105,35	5 342,71	1 370,40	2 874,27	46 213,21
		634,28	127,87	78,86	719,29	44 001,47	7 064,15
		1 738,66	125,54				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1962/2005 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2005****recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per il latte e i prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra il 1° e il 16 giugno 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 17 giugno 2005, il regolamento (CE) n. 909/2005 della Commissione, del 16 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, non prevede più restituzioni alle esportazioni per le consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono autorizzare gli esportatori a ricorrere ad una procedura secondo la quale il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione applicabile ai prodotti imbarcati mensilmente nell'ambito delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 del medesimo regolamento è l'ultimo giorno del mese. Non è pertanto possibile determinare il tasso di restituzione applicabile alle consegne di latte e di prodotti lattiero-caseari effettuate secondo tale procedura dal 1° al 16 giugno 2005.

- (3) Il diritto alle restituzioni per le consegne effettuate secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 909/2005, deve restare impregiudicato. Per determinare il tasso di restituzione applicabile, occorre pertanto stabilire la data da prendere in considerazione a tale fine, in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, per determinare il tasso di restituzione applicabile al latte e ai prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento, effettuate dal 1° al 16 giugno 2005 secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del suddetto regolamento, il giorno preso in considerazione è il 16 giugno 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 154 del 17.6.2005, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 1963/2005 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2005****per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco,

per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.
- (4) Nella settimana dal 21 al 25 novembre 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 21 al 25 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005	Limite
Barbados	100	
Belize	100	
Congo	100	
Figi	100	
Guiana	100	
India	100	
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
Mozambico	0	Raggiunto
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	100	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	100	Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005	Limite
India	100	
ACP	100	

Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	100	
Altri paesi terzi	0	Raggiunto

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2005

relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

[notificata con il numero C(2005) 4580]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/849/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

la convenzione e che vi sono soggetti. La convenzione è stata successivamente estesa ad altri paesi con l'adozione dell'addendum n. 1.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (2) Il 26 maggio 2005, gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera hanno firmato l'addendum n. 2 alla convenzione, con il quale la convenzione è stata estesa all'ufficio nazionale di assicurazione di Andorra. L'addendum fissa le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Andorra e che sono soggetti all'addendum.

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 maggio 2002, è stata conclusa una convenzione multilaterale, di seguito "convenzione", tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e altri Stati associati. La convenzione è stata allegata alla decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli⁽²⁾, con la quale la Commissione ha fissato la data a partire dalla quale gli Stati membri si astengono dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno degli Stati che hanno firmato

- (3) Sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 72/166/CEE tra gli Stati membri e Andorra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 2006, gli Stati membri si astengono dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Andorra e che sono soggetti all'addendum n. 2 del 26 maggio 2005 alla convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati.

⁽¹⁾ GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 192 del 31.7.2003, pag. 23.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2005

che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada

[notificata con il numero C(2005) 4526]

(I testi in lingua spagnola, greca, italiana, maltese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2005/850/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

La decisione 2003/61/CE è modificata come segue:

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2000/29/CE, i tuberi-seme di patata originari del Canada non possono essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, secondo la medesima direttiva, si possono prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.

1) All'articolo 1, paragrafo 1, le parole «La Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna» sono sostituite da «La Grecia, la Spagna, l'Italia, Cipro, Malta e il Portogallo».

(2) La decisione 2003/61/CE della Commissione ⁽²⁾ autorizza una deroga per l'importazione di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, subordinatamente a condizioni specifiche.

2) All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita da quanto segue:

«c) per le campagne di commercializzazione delle patate dal 1° febbraio 2003 al 31 marzo 2003, dal 1° dicembre 2003 al 31 marzo 2004, dal 1° dicembre 2004 al 31 marzo 2005, dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006, dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 e dal 1° dicembre 2007 al 31 marzo 2008.»

(3) Il Portogallo ha chiesto di prolungare tale deroga.

3) All'articolo 8 vanno aggiunti i seguenti porti:

«k) Lemesos

l) Larnaca

(4) La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la medesima continua ad applicarsi.

m) Marsaxlokk

(5) Le deroghe previste nella decisione 2003/61/CE dovrebbero essere estese ai nuovi Stati membri in cui esistono condizioni climatiche simili a quelle citate nella decisione.

n) Valletta

o) Sines.»

(6) La decisione 2003/61/CE va quindi modificata di conseguenza.

4) All'articolo 10, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che usufruisce della presente deroga comunicano alla Commissione, entro il 15 aprile di ogni anno in cui l'importazione ha luogo, le informazioni utili ai fini dell'organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati.»

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).

⁽²⁾ GU L 23 del 28.1.2003, pag. 31.

5) All'articolo 14, il secondo e terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Anteriormente al 1° giugno di ogni anno in cui ha luogo l'importazione, gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi (partite di tuberi-seme di patata/spedizioni) importati in base alla presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 10.

Qualora gli Stati membri abbiano effettuato esami ufficiali sui campioni in conformità dell'articolo 10, le relazioni tecniche particolareggiate di tali esami sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1° giugno di ogni anno».

6) All'articolo 15, il «31 marzo 2005» è sostituito da «31 marzo 2008».

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2005/851/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.
- (2) A seguito dell'autorizzazione del Consiglio del 23 febbraio 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l'Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi.
- (3) L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni

dell'Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW

ACCORDO**tra l'Unione europea e il Canada che istituisce un quadro per la partecipazione del Canada alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL CANADA,

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.
- (2) Il Consiglio europeo riunito a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha convenuto le modalità di consultazione e di cooperazione fra l'Unione europea e il Canada nella gestione delle crisi.
- (3) L'Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Il Canada può accettare l'invito dell'Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l'Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dal Canada.
- (4) Se l'Unione europea decide di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, il Canada può esprimere l'intenzione di principio di partecipare all'operazione.
- (5) Le condizioni generali per la partecipazione del Canada alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale eventuale partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.
- (6) Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione europea né la natura specifica delle decisioni del Canada di partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Decisioni relative alla partecipazione**

1. In seguito alla decisione dell'Unione europea di invitare il Canada a partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, e una volta che il Canada ha deciso in linea di principio di partecipare, il Canada informa l'Unione europea in merito al contributo proposto.

2. Se l'Unione europea ha deciso di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, il Canada informa l'Unione europea dell'eventuale intenzione di partecipare all'operazione e successivamente fornisce indicazioni circa il contributo previsto.

3. La valutazione da parte dell'Unione europea del contributo del Canada è condotta in consultazione con il Canada.

4. L'Unione europea comunica tempestivamente al Canada per iscritto il risultato della valutazione per assicurarne la partecipazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

*Articolo 2***Contesto**

1. Il Canada aderisce all'azione comune con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà un'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di modificare o di prorogare il mandato dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2. La partecipazione del Canada ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1. Lo status del personale distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte del Canada è disciplinato dall'accordo sullo status della missione/delle forze, ove esista, concluso tra l'Unione europea e lo Stato o gli Stati in cui l'operazione è condotta.

2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui ha luogo l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra le autorità competenti per i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti del Canada.

3. Senza pregiudizio dell'accordo sullo status della missione/delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Canada esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi.

4. Senza pregiudizio dell'accordo sullo status della missione/delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Canada è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla sua partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale.

5. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione, il Canada, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione/delle forze, ove esista, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6. Il Canada si impegna a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Canada, e a farlo al momento di firmare il presente accordo. Un modello di tale dichiarazione è riportato nell'allegato del presente accordo.

7. L'Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia alle richieste di indennizzo nei confronti del Canada, qualora esso partecipi a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, e a farlo al momento di firmare il presente accordo. Un modello di tale dichiarazione è riportato nell'allegato del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1. Il Canada garantisce che il personale canadese, nel trattare le informazioni classificate dell'UE nel quadro di un'operazione di gestione di una crisi diretta dall'UE, osservi i principi fondamentali e le norme minime stabiliti dalle norme di sicurezza del Consiglio contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio ⁽¹⁾. Il Canada garantisce inoltre che il personale canadese osservi gli ulteriori orientamenti sulle informazioni classificate dell'UE formulati nei suoi confronti dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE nel quadro di un'operazione dell'UE di gestione militare della crisi o il capomissione dell'UE nel quadro di un'operazione dell'UE di gestione civile della crisi, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2.

2. Qualora l'UE riceva informazioni classificate dal Canada, dette informazioni formano oggetto di una protezione pertinente alla loro classificazione e corrispondente agli standard stabiliti dalle norme previste per le informazioni classificate dell'UE.

3. Qualora l'UE e il Canada abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi

1. Il Canada garantisce che il personale da esso distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

- a) all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo;
- b) al piano operativo;
- c) alle misure di attuazione.

2. Il Canada informa a tempo debito il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

3. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione secondo quanto ritenuto necessario dalla competente autorità canadese ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità del Canada. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

Articolo 6

Catena di comando

1. Il personale distaccato dal Canada conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi, senza pregiudizio del paragrafo 2.

2. Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi, il quale esercita tale autorità attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

5. Il Canada ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

6. Il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dal Canada per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali riguardanti l'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

8. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione del Canada, sempreché tale Stato

partecipi ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di adozione della decisione sulla conclusione dell'operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

Fatto salvo l'articolo 8, il Canada sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne quelli soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il Canada contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2. Qualsiasi contributo finanziario del Canada al bilancio operativo è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

a) la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il suo reddito nazionale lordo (RNL) e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; oppure

b) la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

3. L'Unione europea esonera in linea di principio il Canada dai contributi finanziari per quanto riguarda un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando decide che la partecipazione del Canada all'operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione.

4. Se del caso, è concluso un accordo tra il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi del Canada sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi del Canada al bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

a) l'importo in questione;

b) le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c) la procedura di audit.

5. Nonostante i paragrafi 1 e 2, il Canada non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi

1. Il Canada garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

- a) all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo;
- b) al piano operativo;
- c) alle misure di attuazione.

2. Il Canada informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1. Il personale distaccato dal Canada conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi, fatto salvo il paragrafo 2.

2. L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione dell'UE può delegare i suoi poteri.

4. Il Canada ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti, in conformità degli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

5. Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione del Canada, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo del Canada.

6. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dal Canada per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

Articolo 11

Aspetti finanziari

Fatto salvo l'articolo 12, il Canada sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa ⁽¹⁾.

Articolo 12

Contributi ai costi comuni

1. Il Canada contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi, fatto salvo il paragrafo 3.

2. Qualsiasi contributo finanziario del Canada ai costi comuni è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

- a) la quota dell'importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il suo reddito nazionale lordo (RNL) e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; oppure
- b) la quota dell'importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

Nel calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b), se il Canada fornisce personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dal Canada e il totale del personale partecipante all'operazione.

3. L'Unione europea esonera in linea di principio il Canada dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell'UE di gestione militare di una crisi quando decide che la partecipazione del Canada all'operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione.

⁽¹⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).

4. Se del caso, è firmato un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, da un lato, e le autorità amministrative competenti del Canada, dall'altro. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

- a) l'importo in questione;
- b) le modalità di pagamento del contributo finanziario;
- c) la procedura di audit.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione del presente accordo

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti del Canada.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2. Il presente accordo è riesaminato entro il 1° giugno 2008 e successivamente almeno ogni tre anni.

3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

4. Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto in duplice copia a Bruxelles, addì ventiquattro novembre duemilacinque, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATO

TESTO DELLE DICHIARAZIONI**Dichiarazione degli Stati membri dell'UE**

Gli Stati membri dell'Unione europea che applicano un'azione comune dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Canada cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare su base reciproca nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Canada per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dal Canada nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti al Canada, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi proveniente dal Canada nell'utilizzare detti mezzi.

Dichiarazione del Canada:

Il Canada, che si associa all'azione comune dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare su base reciproca nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure
 - risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.
-

DECISIONE 2005/852/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2005

per la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa).

vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

- (7) L'Unione europea intende quindi fornire assistenza finanziaria all'Ucraina a norma del titolo II dell'azione comune 2002/589/PESC. A tale assistenza finanziaria sarà assicurata un'adeguata visibilità, anche attraverso appropriate misure adottate dalla NAMSA,

considerando quanto segue:

DECIDE:

- (1) Nel passato l'Ucraina possedeva un esteso complesso industriale militare, deteneva il terzo maggiore arsenale di armi nucleari del mondo ed è servita da base per le riserve strategiche di armi e munizioni dell'URSS.
- (2) Secondo alcune stime, l'Ucraina detiene ancora ben 7 milioni di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e 2 milioni di tonnellate di munizioni, gran parte delle quali risalgono alle guerre mondiali. Questi enormi quantitativi di SALW e munizioni non solo rappresentano una forte eccedenza rispetto ai livelli attuali delle forze armate ucraine, ma includono anche un gran numero di munizioni inutilizzabili e pericolose.
- (3) Il piano d'azione UE-Ucraina è stato adottato dal Consiglio di cooperazione UE-Ucraina il 21 febbraio 2005 e esorta le due parti ad affrontare insieme le minacce per la sicurezza, la sanità pubblica e l'ambiente poste dalle scorte ucraine di vecchie munizioni, tra cui le mine antipersona.
- (4) L'Agenzia NATO manutenzione e approvvigionamento (NAMSA) sta gestendo, nell'ambito del fondo fiduciario del partenariato per la pace (PFP), un progetto dodicennale per la distruzione di 1,5 milioni di SALW eccedentarie e di 133 000 tonnellate di munizioni convenzionali da eseguirsi in quattro fasi.
- (5) Secondo l'Unione europea un contributo finanziario alla prima fase di questo progetto aiuterebbe l'Ucraina a ridurre i rischi legati all'accumulazione di ingenti quantitativi di SALW e munizioni e renderebbe il loro livello più consoni all'attuale entità delle forze armate ucraine.
- (6) Il 18 maggio 2005 il Parlamento dell'Ucraina ha ratificato la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio,

Articolo 1

1. L'Unione europea sostiene la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina.

2. A tal fine l'Unione europea fornisce assistenza finanziaria alla NAMSA durante la prima fase del suo progetto dodicennale inteso alla smilitarizzazione di 400 000 SALW, di 15 000 tonnellate di munizioni convenzionali e di 1 000 MANPADs.

3. Il contributo dell'Unione europea serve a finanziare:

- l'acquisto e l'installazione del sistema di riduzione dell'inquinamento per l'inceneritore di rifiuti esplosivi,
- la demilitarizzazione di armi,
- l'acquisto di due fornaci per la fusione delle armi,
- l'acquisto e l'installazione di seghe a nastro manovrate a distanza per tagliare ordigni esplosivi,
- l'acquisto di una pressa idraulica,
- fino al 7 % dei costi diretti del progetto.

4. La NAMSA si occupa della fornitura, dell'installazione e dell'attivazione delle necessarie apparecchiature di demilitarizzazione e di altro tipo provenienti da aziende o enti governativi situati nei paesi NATO o da quelli ammissibili nel quadro del fondo fiduciario del partenariato per la pace (PFP), oltre che da enti analoghi degli Stati membri dell'UE e dell'Ucraina. Se del caso, i contratti per la fornitura delle apparecchiature includono disposizioni relative alla formazione da impartire agli operatori delle apparecchiature ucraine, in Ucraina o nel paese di approvvigionamento delle apparecchiature.

⁽¹⁾ GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 1 000 000 EUR, da finanziare attraverso il bilancio generale dell'Unione europea del 2006.

2. Per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con la NAMSA sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che assume la forma di un aiuto non rimborsabile. L'accordo di finanziamento specifico che deve essere concluso dispone che la NAMSA assicura la visibilità del contributo europeo in funzione della sua entità.

3. La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell'UE di cui al presente articolo. A tal fine alla Commissione è affidato il compito di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell'attuazione della presente decisione cui fa riferimento il presente articolo.

4. La spesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea con l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole comunitarie applicabili alle questioni di bilancio, salvo che eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

Articolo 3

La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente decisione e riferisce in merito al Consiglio. La Commissione è pienamente associata a tali compiti e, in particolare, fornirà informazioni sull'attuazione degli aspetti finanziari. Dette informazioni si baseranno su relazioni periodiche che la NAMSA deve presentare nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione. Essa cessa di produrre effetti dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento fra la Commissione e la NAMSA.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JOHNSON
